

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE

FILARMONICA di PADOVA



ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione Culturale Musicale "FILARMONICA di PADOVA", disciplinata dagli articoli 36 e successivi del Codice Civile, nonché dal presente Statuto e secondo i principi generali contenuti negli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Padova (PD) in via Giovanni Bordiga, 7/3. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'assemblea degli associati, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni o enti se ciò risulti utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

ART. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata; la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 3 – SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è apertita e apolitica, non ha scopo di lucro, e persegue i seguenti scopi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

In particolare, le finalità che l'Associazione si propone sono:

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non, anche con il coinvolgimento di tutte le altre arti promuovendo la socialità, la partecipazione e contribuendo alla crescita civile dei propri associati, come dell'intera comunità, in ambiente scolastico e non;
- diffondere l'amore per le arti e l'educazione culturale e musicale;

E
COMUNE DI RUBANO
Protocollo Generale
Protocollo N. 0005529/2025 del 05/03/2025

[Handwritten signature]

[Handwritten initials] 1

- c) promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali, folkloristici e bandistici, anche con finalità "sociali", coordinandone le attività;
- d) promuovere attività ed iniziative nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, del recupero e salvaguardia delle tradizioni e dell'arte in generale;
- e) promuovere a tutti i livelli attività di qualsiasi tipo finalizzate alla divulgazione e alla pratica di tutti i generi di musica con il coinvolgimento di tutti i settori artistici;
- f) promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, masterclass di perfezionamento musicale, di recitazione, danza, animazione, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stage, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra i bambini, che tra i ragazzi, i giovani e gli adulti;
- g) favorire e organizzare manifestazioni musicali, scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri, manifestazioni culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical, ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, favorendo, in special modo tra i Soci, la costituzione di gruppi di musica etnica, rock, jazz, leggera, classica e lirica;
- h) favorire tutte le attività di formazione finalizzate all'apprendimento di ogni tipo di arte o di attività manuale, pratica, tecnica, scientifica, culturale e costruttiva connessa con le varie tipologie dell'arte per interagire con la formazione musicale/orchestrale;
- i) promuovere attività di collaborazione a vasto raggio con il mondo scientifico e della cultura per creare e ampliare le basi conoscitive individuali e/o collettive in riferimento alle applicazioni alle arti;
- j) attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- k) dedicare la massima attenzione ai giovani per offrire ad essi la possibilità di valorizzare le loro capacità in attività moralmente sane e utili allo sviluppo della loro personalità per mezzo della musica, della cultura e delle arti;

E

COMUNE DI RUBANO
Protocollo Generale

Protocollo N. 0005529/2025 del 05/03/2025



- l) incentivare nei giovani l'interesse e l'amore per le arti offrendo ad essi l'opportunità di acquisire le più ampie conoscenze e di metterle in pratica;
- m) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra indicate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare e quant'altro utile per la realizzazione diretta ed indiretta dei fini sociali

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

ART. 4 - ASSOCIATI

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.



Gli Associati si distinguono in:

-Associati Fondatori: sono coloro che risultano dall'Atto Costitutivo dell'Associazione e in essa rivestono il ruolo di membri permanenti di diritto. Gli Associati Fondatori sono Associati Ordinari a tutti gli effetti e possono cooptare in via definitiva, in qualsiasi momento, uno o più Soci Ordinari, i quali assumono lo stato di Associati Fondatori e membri permanenti di diritto.

-Associati Ordinari: le persone che desiderano dare il loro determinante apporto e la loro fattiva collaborazione per il conseguimento e la concreta realizzazione degli scopi associativi, di cui all'art. 3 del presente Statuto, versino la quota associativa ed i contributi determinati dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili tra Associati neppure per causa di morte e non sono rivalutabili. Gli Associati Ordinari formano l'Assemblea dell'Associazione. Solo gli Associati

E

COMUNE DI RUBANO
Protocollo Generale
Protocollo N. 0005529/2025 del 05/03/2025



3

maggioresni sono eleggibili alle cariche associative. Gli associati minorenni possono assumere il titolo di associato solo previo consenso scritto dei genitori.

-Associati Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

- Associati Benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Gli aspiranti Associati Ordinari devono avanzare domanda scritta secondo le modalit  previste dall'art. 5.

ART. 5 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il richiedente dovr  specificare le proprie complete generalit  unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, all'eventuale Regolamento interno e alle deliberazioni degli Organi Sociali ed impegnarsi a versare la quota associativa.

È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 60 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Associati siano in possesso dei requisiti previsti. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potr  presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncer  in via definitiva l'Assemblea degli Associati alla sua prima convocazione.

L'ammissione a socio   a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione prevede l'intrasmissibilit  della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilit  della stessa.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alle attivit  svolte dall'Associazione e di beneficiare dei servizi da essa garantiti a norma dell'art. 3. Hanno diritto di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi, se maggiorenni.



E

COMUNE DI RUBANO
Protocollo Generale
Protocollo N. 0005529/2025 del 05/03/2025

Gli Associati devono versare nei termini stabiliti la quota associativa annuale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata previa comunque autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto in Assemblea gli Associati che abbiano provveduto al versamento della quota associativa almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Gli Associati devono osservare le delibere degli Organi Sociali, nonché a mantenere un'irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

Gli Associati svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Per gli Associati che intendono praticare attività musicale e concertistica, o altra attività ricompresa nelle finalità associative di cui all'art. 3 del presente statuto, in nome o per conto dell'Associazione, si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi, organizzativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente, su cui saranno praticate le ritenute di legge.


ART. 7 – RESPONSABILITÀ DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati sollevano l'Associazione e i suoi organi direttivi da ogni responsabilità, anche "in vigilando", per infortuni e danni a persone, a cose e a sé stessi, causati da loro stessi, durante la partecipazione alle attività associative, per inosservanza delle normative e delle disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione.

Tutti gli Associati, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione all'Associazione, si obbligano a rifondere l'Associazione di tutti i danni da essi stessi causati durante la partecipazione alle attività associative.

ART. 8 – RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.



L'Associato può essere escluso dall'Associazione se contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento interno.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Fino alla pronuncia dell'Assemblea l'Associato è da considerarsi sospeso.

La qualifica di Associato si perde, inoltre, per: decesso; mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti; sospensione; espulsione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'Associato, mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione per i seguenti motivi:

1. inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni o delle deliberazioni degli Organi Sociali;
2. denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi Sociali, dei suoi Associati;
3. attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
4. commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
5. appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
6. arrecare in qualche modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione, è ammesso il ricorso al Presidente dell'Associazione entro trenta giorni, sul quale delibera in via definitiva alla prima Assemblea utile degli Associati.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 9 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

E
COMUNE DI RUBANO
Protocollo Generale
Protocollo N. 0005529/2025 del 05/03/2025

- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
- h) il Collegio dei Probiviri, se nominato.

Le cariche associative sono gratuite, ma può essere previsto dal Consiglio Direttivo il rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi nell'espletamento dei loro incarichi.

ART. 10 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno dei lavori e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea inoltre è convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.



E

COMUNE DI RUBANO
Protocollo Generale
Protocollo N. 0005529/2025 del 05/03/2025

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

ART. 13 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO E VERBALIZZAZIONE

Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 8 (otto) giorni nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA


Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da cinque a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

I Soci fondatori devono essere adeguatamente rappresentati in seno al Consiglio Direttivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.



E

COMUNE DI RUBANO
Protocollo Generale
Protocollo N. 0005529/2025 del 05/03/2025

elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.


A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati, convoca l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice-presidente.

ART.19 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questo sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.



ART.20 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile della redazione dei verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo e controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'Associazione.

ART.21 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta della contabilità, all'aggiornamento dei libri contabili nonché alla gestione della cassa curandone gli incassi e i pagamenti secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

ART. 22 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) le quote associative annuali;
- b) i contributi pubblici e privati;
- c) le donazioni e lasciti testamentari;
- d) le attività di raccolta fondi;
- e) i rimborsi da convenzioni;
- f) le attività marginali di carattere commerciale;
- g) ogni altro tipo di entrata compatibile con la normativa in materia.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.



COMUNE DI RUBANO
Protocollo Generale
Protocollo N. 0005529/2025 del 05/10/2025

[Handwritten signatures and initials]

ART. 22 – RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 23 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 12.

Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig. Franca Basso

Sig. Agnes

Sig. Luigi

Sig. Piero Brolli

COMUNE DI RUBANO
Protocollo Generale
Protocollo N. 0005529/2025 del 03/03/2025